



**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Codice ente 10081	Protocollo n. 3640
<b>DELIBERAZIONE N. 68</b> in data: <b>04.04.2019</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: SENTENZA N. 313/2017 - OTTATI CARMELO C/ COMUNE DI CASAL VELINO - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciannove** addi **quattro** del mese di **aprile** alle ore **15,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

### Proposta n. 95 del 01.04.2019

Oggetto: SENTENZA N. 313/2017 - OTTATI CARMELO C/ COMUNE DI CASAL VELINO -  
PROVVEDIMENTI

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Arch. Angelo Gregorio

#### IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

#### LA GIUNTA COMUNALE

**PRESO ATTO** della sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, a conclusione del giudizio civile iscritto al n° 775/05 RGACC, esecutiva ex lege, notificata in forma esecutiva il 20.11.2018, in forza della quale il giudice adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carmelo ed Anella Ottati nei confronti del Comune di Casal Velino, di Pappacena geom. Claudio e di Cammarota Arch. Pasquale, e delle Assicurazioni Generali S.p.A, in persona del legale rapp/te p.t., ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione e deduzione disattesa, così provvedeva:

- Accoglie la domanda di ripristino e messa in sicurezza del sito danneggiato e, per l'effetto, condanna il Comune di Casal Velino, in persona del legale rapp/te p.t., alla esecuzione delle opere necessarie per scongiurare nuovi fenomeni franosi, siccome individuate dal CTU nella relazione in atti;
- Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni e, per l'effetto, condanna il Comune di Casal Velino, il geom. Claudio Pappacena, l'arch. Pasquale Cammarota e il geom. Claudio Papa al pagamento, in solido, in favore di Ottati Carmelo e Ottati Anella, in solido,

altri debitori solidali così come individuati nella citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania;

**Ritenuta** la propria competenza a provvedere in materia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo n° 267/2000

#### PROPONE (A DELIBERATO)

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi per integralmente richiamata anche se materialmente non riproposta;

-di provvedere, in qualità di debitore solidale, al pagamento della somma di € **14.159,53** scaturente dalla obbligazione di dare di cui alla sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, a conclusione del giudizio civile iscritto al n° 775/05 RGACC, esecutiva ex lege, notificata in forma esecutiva il 20.11.2018, in forza della quale il giudice adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carmelo ed Anella Ottati nei confronti del Comune di Casal Velino, di Pappacena geom. Claudio e di Cammarota Arch. Pasquale, e delle Assicurazioni Generali S.p.A, facendo riserva di provvedere al recupero della cifra di €10.619,6225 dagli altri debitori solidali così come individuati nella citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania;

- Per l'effetto **di dare atto che** la presente è adottata in via d'urgenza anche tenendo conto del pedissequo atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di Casal Velino da parte del legale costituito dai sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella e al fine di evitare la lievitazione di contenziosi successivi facendo riserva di trasmettere eventualmente la presente al Consiglio Comunale per atti di competenza;
- Di autorizzare il competente ufficio ragioneria alla liquidazione della complessiva somma di Euro **14.159,53**, da versarsi mediante bonifico bancario su c/c corrispondente al seguente **IBAN: IT71V0878476400010900100608 intestato al legale incaricato dalle parti**. Ottati Carmelo e Ottati Anella con la causale "Estinzione della debitoria nei confronti dei signori . Ottati Carmelo e Ottati Anella in forza della sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, a conclusione del giudizio civile iscritto al n° 775/05 RGACC";
- Di dare atto che la somma necessaria ha copertura a valere sul capitolo 140 per € 10.619,62 del bilancio di Esercizio 2019 e per € 3.539,53 a valere sul capitolo 20 del bilancio di Esercizio 2019
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

29/03/2019

Al Sindaco del Comune di Casal Velino  
Al Segretario Comunale

**Oggetto: Sentenza n. 3132017 Ottati Carmelo/Comune di Casal Velino-**

È stata trasmessa a questo Ufficio la Sentenza di cui in oggetto al fine di attivare l'obbligo a fare contenuto nel dispositivo:

*“Accoglie la Domanda di ripristino e messa in sicurezza del sito danneggiato e, per l'effetto, condanna il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t., all'esecuzione delle opere necessarie per scongiurare nuovi fenomeni franosi, siccome individuate dal CTU nella relazione in atti”;*

il sottoscritto ha provveduto allo studio della CTU e successivamente ad un sopralluogo sulle aree interessate riscontrando quanto appresso:

Dalla lettura della CTU, il sottoscritto non rileva alcun progetto esecutivo cantierabile da attuare ma solo delle ipotesi preliminari ed in particolare:

Nella CTU del 2010 conclusioni pag. 111, vengono consigliate due ipotesi, (pag. 113) una prima di intensificare la paratia con diminuzione dell'interasse da 100 a 50 cm, una seconda di fare una seconda paratia....., definendo esso stesso tale seconda ipotesi solo preliminare. Per la prima ipotesi indica un costo di € 202.406,29 come da computo.

Orbene tale prima soluzione è tecnicamente impraticabile ad oggi in quanto si interverrebbe su un'opera a distanza di 15 anni andando ad alterare lo stato di equilibrio e demolendo la trave di collegamento per agganciare i nuovi pali, comportando oltremodo l'alterazione dello stato di equilibrio raggiunto.

Nella relazione del 2013, chiarimenti, conclusioni pag. 10, riporta semplicemente che *“il muro a mensola in c.a. e la paratia di pali potrebbero essere resi solidali alla testa ed alla base, in modo da creare un'unica struttura resistente sotto la spinta del terreno verso valle”*. Mancando l'indicazione economico e/o tecnica di tale azione. Quasi a non ritenere necessarie le soluzioni prima ipotizzate.

Mentre dalla stessa CTU si rileva che (pag. 112) il CTU consiglia il monitoraggio delle lesioni e di intervenire in caso di cambi del quadro fessurativo.

Da sopralluogo effettuato non si sono rilevati ulteriori fenomeni franosi né, per le opere oggetto di causa, movimenti delle strutture.

Pertanto, nel comunicare l'impossibilità tecnica di dare attuazione a qualsivoglia soluzione prospettata dal CTU, lo scrivente propone di attuare un piano di monitoraggio delle opere e dei luoghi o di provvedere ad incaricare tecnici specialisti per una adeguata progettazione di risanamento.

A tal fine per il piano di monitoraggio si ipotizza una spesa di circa € 10.000,00 su due annualità.

Mentre per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento generale di risanamento idro geologico dell'area si ipotizza una spesa di € 60.000,00 comprensiva delle necessarie attività di indagine.

Si resta in attesa di riscontro sulle attività da intraprendere previa programmazione della spesa.

Firma  
Arch. Angelo Gregorio

della somma di € 4.976,25 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie come specificati in parte motiva;

- Condanna il Comune di Casal Velino, il geom. Claudio Pappacena l'arch. Pasquale Cammarota e il geom. Claudio Papa al pagamento, in favore di Ottati Carmelo e Ottati Anella, in solido, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.946,00, di cui € 178,00 per spese ed € 2.768,00 per competenze professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cna ed IVA;
- Pone le spese delle C.T.U. liquidate con separati decreti in data 23.12.2010, definitivamente e per intero a carico dei convenuti e del terzo chiamato in causa Papa Claudio, con pedissequa condanna dei medesimi al rimborso delle stesse in favore di parte attrice ed effettivamente corrisposte ai C.T.U.
- In accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal terzo chiamato in causa, condanna la chiamata in garanzia Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rapp/te p.t., a tenere indenne Papa Claudio da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza

**Dato atto** che con propria precedente deliberazione n° 214/2017 del 23.10.2017 ad oggetto "*Sentenza n. 313/2017 – Ottati Carmelo C/Comune di Casal Velino – Provvedimenti*", esecutiva ai sensi di legge, l'organo esecutivo di questo Ente stabiliva di proporre Appello avverso la citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, tenuto conto di quanto rappresentato dal Legale costituito il quale evidenziava – unitamente ai tecnici comunali – la necessità che la richiamata pronuncia giurisdizionale venisse rivista nella parte in cui, in accoglimento della Consulenza tecnica di ufficio, ha stabilito di fare lavori ed interventi che, se realizzati, comporterebbero il totale stravolgimento dell'opera pubblica così come realizzata;

**Considerato che**, medio tempore, è stato notificato all'Ente atto di pignoramento presso terzi da parte del legale costituito dei sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella in forza del quale, facendo seguito a specifico atto di precetto, viene pignorato l'intero credito degli istanti germani Ottati pari a complessivi € 13.075,5 oltre agli interessi legali dal 01.09.2018 al soddisfo, alle spese di registrazione della sentenza ed alle spese e alle competenze del procedimento monitorio nella misura da determinarsi dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi del D.M 55/14 e così complessivamente fino alla concorrenza di € 19.608,57 , a valere sulle somme dovute dal Comune di Casal Velino all'Arch. Cammarota Pasquale;

**Verificato che** dall'art. 1292 c.c. è possibile desumere una definizione di obbligazione solidale, in quanto l'art. 1292 c.c. descrive la fattispecie affermando che: Art. 1292. (Nozione della solidarietà) "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

**Esaminata** la giurisprudenza in materia e, fra le tante, vista la sentenza della Cassazione del 29.7.2014 n. 17221 che ribadisce il principio per il quale, in presenza di un'obbligazione in solido (ex art. 1292 c.c.), non c'è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori (ex art. 102 cpc) ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare anche gli altri debitori.

**Considerato che** il titolo esecutivo è requisito autosufficiente dell'esecuzione, ossia espunge dal processo esecutivo la cognizione diretta del rapporto sostanziale di cui si domanda il soddisfacimento. L'ufficio esecutivo (ufficiale giudiziario, giudice dell'esecuzione, delegato) è quindi tenuto in base al solo titolo a compiere gli atti esecutivi richiesti dal precedente, ancorché la ragione di credito documentata nel titolo non esista: qualità che si esprime negli attributi dell'autonomia e dell'astrattezza dell'azione esecutiva rispetto al rapporto sostanziale.;

Esclusa l'autonoma rilevanza del diritto sostanziale, la posizione di "debitore" (così come di "creditore") ai fini del processo esecutivo ha natura giuridica processuale e consiste nella qualità di parte del processo, assoggettata a esecuzione forzata per il soddisfacimento di un debito proprio.

**Considerato che** è indiscutibile che il contatto tra l'ufficiale giudiziario e la parte adempiente trova la sua causa efficiente nell'istanza di pignoramento fatta dal precedente. e poiché l'istanza di pignoramento è l'atto processuale (giusto o ingiusto che sia) che individua il soggetto da sottoporre a esecuzione, riesce evidente che la nozione di "debitore" ricorrente nel codice non coincide con quella di parte del rapporto obbligatorio documentato nel titolo, bensì con quella – esclusivamente formale – di soggetto destinatario del pignoramento e quindi (destinato a divenire) parte del processo esecutivo.

**Valutato**, per quanto sin qui, di poter ricondurre alla gestione della Amministrazione gli effetti monitori conseguenti alla obbligazione di dare statuita con sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino;

**Preso atto**, altresì, della relazione ad oggetto "Sentenza n. 313/2017 Ottati Carmelo/Comune di Casal Velino" rimessa in atti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale/Settore Lavori Pubblici, rimessa in atti, dalla quale è possibile evincere spunti confortanti in ordine alla possibilità di tenere perfettamente distinte le obbligazioni del fare rispetto a quelle del dare scaturenti dalla esecuzione immediata della citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, a conclusione del giudizio civile iscritto al n° 775/05 RGACC;

**Evidenziato che** gli obblighi di dare scaturenti dalla citata sentenza sono così quantificabili:

Euro 13.066,14 somma precettata a cui devono aggiungersi :

- euro 18,93 interessi legali sulla somma rivalutata dal 1<sup>o</sup>.09.2018 ad oggi;
- euro 200,00 imposta di registro della sentenza 313/17;
- euro 9,36 spese di notifica dell'atto di precetto;
- euro 70,00 deposito richiesta pignoramento presso terzi;
- euro 526,00 onorario fase introduttiva esecuzione presso terzi;
- euro 78,90 maggiorazioni 15% su onorario esecuzione;
- euro 24,20 4% cna su onorario esecuzione;
- euro 139,00 contributo unificato esecuzione;
- euro 27,00 marca forfettaria esecuzione.

Per un importo complessivo totale pari ad euro **14.159,53**;

**Evidenziato che** la somma sopra indicata di € 14.159,53, deve essere ripartita in parti eguali fra i quattro debitori solidali individuati dalla citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania così come risulta dal prospetto di seguito riportato:

- Comune di Casal Velino : € 3,539,9075
- Arch. Cammarota Pasquale: € 3,539,9075
- Geom. Pappacena Claudio : € 3,539,9075
- Generali Assicurazioni Generali S.p.A Polizza n° 253280543 emessa dalla Agenzia di Agropoli del 16.02.2005 per il Geom. Papa Claudio : € 3,539,9075

**Ritenuto** di provvedere al riguardo provvedendo , in qualità di debitore solidale, al pagamento della somma di € **14.159,53** facendo riserva di provvedere al recupero della cifra di €10.619,6225 dagli



altri debitori solidali così come individuati nella citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania;

**Ritenuta** la propria competenza a provvedere in materia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo n° 267/2000

#### PROPONE (A DELIBERATO)

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi per integralmente richiamata anche se materialmente non riproposta;

-di provvedere , in qualità di debitore solidale, al pagamento della somma di € **14.159,53** scaturente dalla obbligazione di dare di cui alla sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, a conclusione del giudizio civile iscritto al n° 775/05 RGACC, esecutiva ex lege, notificata in forma esecutiva il 20.11.2018, in forza della quale il giudice adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carmelo ed Anella Ottati nei confronti del Comune di Casal Velino, di Pappacena geom. Claudio e di Cammarota Arch. Pasquale, e delle Assicurazioni Generali S.p.A, facendo riserva di provvedere al recupero della cifra di €10.619,6225 dagli altri debitori solidali così come individuati nella citata sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania;

- Per l'effetto **di dare atto che** la presente è adottata in via d'urgenza anche tenendo conto del pedissequo atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di Casal Velino da parte del legale costituito dai sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella e al fine **di** evitare la lievitazione di contenziosi successivi facendo riserva di trasmettere eventualmente la presente al Consiglio Comunale per atti di competenza;
- Di autorizzare il competente ufficio ragioneria alla liquidazione della complessiva somma di Euro **14.159,53**, da versarsi mediante bonifico bancario su c/c corrispondente al seguente **IBAN: IT71V0878476400010900100608 intestato al legale incaricato dalle parti** . Ottati Carmelo e Ottati Anella con la causale "Estinzione della debitoria nei confronti dei signori . Ottati Carmelo e Ottati Anella in forza della sentenza n° 313/2017 del 04/10/2017, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica nell'ambito del contenzioso tra i sigg. Ottati Carmelo e Ottati Anella ed il Comune di Casal Velino, a conclusione del giudizio civile iscritto al n° 775/05 RGACC";
- Di dare atto che la somma necessaria ha copertura a valere sul capitolo 140 per € 10.619,62 del bilancio di Esercizio 2019 e per € 3.539,53 a valere sul capitolo 20 del bilancio di Esercizio 2019
- **di dichiarare** il presenta atto immediatamente eseguibile si sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

29/03/2019

Al Sindaco del Comune di Casal Velino  
Al Segretario Comunale

**Oggetto: Sentenza n. 3132017 Ottati Carmelo/Comune di Casal Velino-**

È stata trasmessa a questo Ufficio la Sentenza di cui in oggetto al fine di attivare l'obbligo a fare contenuto nel dispositivo:

*“Accoglie la Domanda di ripristino e messa in sicurezza del sito danneggiato e, per l'effetto, condanna il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t., all'esecuzione delle opere necessarie per scongiurare nuovi fenomeni franosi, siccome individuate dal CTU nella relazione in atti”;*

il sottoscritto ha provveduto allo studio della CTU e successivamente ad un sopralluogo sulle aree interessate riscontrando quanto appresso:

Dalla lettura della CTU, il sottoscritto non rileva alcun progetto esecutivo cantierabile da attuare ma solo delle ipotesi preliminari ed in particolare:

Nella CTU del 2010 conclusioni pag. 111, vengono consigliate due ipotesi, (pag. 113) una prima di intensificare la paratia con diminuzione dell'interasse da 100 a 50 cm, una seconda di fare una seconda paratia....., definendo esso stesso tale seconda ipotesi solo preliminare. Per la prima ipotesi indica un costo di € 202.406,29 come da computo.

Orbene tale prima soluzione è tecnicamente impraticabile ad oggi in quanto si interverrebbe su un'opera a distanza di 15 anni andando ad alterare lo stato di equilibrio e demolendo la trave di collegamento per agganciare i nuovi pali, comportando oltremodo l'alterazione dello stato di equilibrio raggiunto.

Nella relazione del 2013, chiarimenti, conclusioni pag. 10, riporta semplicemente che *“il muro a mensola in c.a. e la paratia di pali potrebbero essere resi solidali alla testa ed alla base, in modo da creare un'unica struttura resistente sotto la spinta del terreno verso valle”*. Mancando l'indicazione economico e/o tecnica di tale azione. Quasi a non ritenere necessarie le soluzioni prima ipotizzate.

Mentre dalla stessa CTU si rileva che (pag. 112) il CTU consiglia il monitoraggio delle lesioni e di intervenire in caso di cambi del quadro fessurativo.

Da sopralluogo effettuato non si sono rilevati ulteriori fenomeni franosi né, per le opere oggetto di causa, movimenti delle strutture.

Pertanto, nel comunicare l'impossibilità tecnica di dare attuazione a qualsivoglia soluzione prospettata dal CTU, lo scrivente propone di attuare un piano di monitoraggio delle opere e dei luoghi o di provvedere ad incaricare tecnici specialisti per una adeguata progettazione di risanamento.

A tal fine per il piano di monitoraggio si ipotizza una spesa di circa € 10.000,00 su due annualità.

Mentre per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento generale di risanamento idro geologico dell'area si ipotizza una spesa di € 60.000,00 comprensiva delle necessarie attività di indagine.

Si resta in attesa di riscontro sulle attività da intraprendere previa programmazione della spesa.

Firma  
Arch. Angelo Gregorio



**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   III   - Ufficio: LL.PP.;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Avv. Silvia Pisapia**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Diana Positano**

---

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.  
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 3640 )  
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)  
 .....

Addì, 11-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Diana Positano**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 11-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Diana Positano**



*Diana Positano*

---

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 11-04-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE**

**f.to Avv. Diana Positano**

---

**TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :**

- SETTORE.....III..... UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....